



COMUNE DI MINUCCIANO

BANDO ANNO 2015 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

IL RESPONSABILE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Vista la legge regionale Toscana del 20 dicembre 1996, n° 96;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la legge regionale toscana del 24 febbraio 2005, n°41;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009;
Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1379 del 01.04.2015;
Vista la propria determinazione n° 337 del 18.07.2015 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e per i successivi 30 gg. consecutivi, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2015, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2015.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente - nonché per i successivi punti D) ed E) da parte di tutti i componenti del suo nucleo familiare - entro la data di scadenza del bando e comunque, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:

A) cittadinanza:

A-1 cittadinanza italiana; *oppure*

A-2 cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea; *oppure*

A-3 cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o apolida a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (Dlgs 286/98 e smi) e di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana", requisito da autocertificare elencando gli estremi del permesso di soggiorno ed in dettaglio le date dei periodi di residenza nel comune o nei comuni. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal

beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

B) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di Minucciano;

C) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo riferito ad un alloggio di proprietà privata o pubblica stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti (TARI).

Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente disciplinati dalla legge regionale n°96/1996, e di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;

D) reddito:

D1) è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore ad € **28.216,37**;

D2) è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 pari ad euro **13.062,14** (tabella B allegato 3 Circolare INPS n. 1 del 9.01.2015);
- Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 pari ad euro **13.062,14** e l'importo di euro **28.216,37**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro **16.000,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con delibera della G.R.T n. 630 del 29/07/2013).

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n°265 del 6 aprile 2009, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M nr. 159 del 5.12.2013 e D.Dirett. 7.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS.

E) assenza delle seguenti condizioni:

E1) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero come specificato nei parametri di cui alla lettera D dell'allegato A alla Legge Regionale n° 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale 41/2015;

E2) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti

superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, come specificato nei parametri di cui alla lettera e) dell'allegato A alla Legge Regionale n° 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale 41/2015;

Art. 2 - Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n°223, salvo quanto stabilito dalla normativa ISE/IEE.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati: il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare, il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare, il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare, il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt. 1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, facendo riferimento all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza i nominativi degli aventi diritto al contributo ai fini del predetto controllo. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 4 – Presentazione delle domande

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnate da copia del documento d'identità del dichiarante e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Minucciano, dovranno essere debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

- **a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Minucciano negli orari di apertura al pubblico;**
- **inviare per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci, 1 55034 Minucciano (LU);**
- **a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it. Eventuali domande provenienti da casella di posta non certificata non saranno ammesse.**

La domanda di partecipazione deve essere consegnata **entro il termine perentorio del 17 agosto 2015**. Le domande che perverranno oltre tale termine **non saranno considerate valide** al fine della partecipazione al presente bando; per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata con ricevuta a/r **NON farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante**, bensì la data in cui perverranno

all'ufficio protocollo.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda sono disponibili presso l'ufficio protocollo del Comune e sul sito web del Comune di Minucciano: www.comune.minucciano.lu.it .

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il comune di Minucciano procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria che verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

La graduatoria provvisoria è formulata secondo l'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art. 1 lettera D).

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Minucciano per 15 giorni consecutivi.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Minucciano negli orari di apertura al pubblico;
- inviate per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci, 1 55034 Minucciano (LU);
- a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it; eventuali opposizioni provenienti da casella di posta non certificata non saranno valutate.

Le opposizioni pervenute oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame.

Per le opposizioni spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. **NON farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante**, bensì la data in cui perverranno all'ufficio protocollo.

A seguito dell'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Responsabile dell'Area Amministrativa predispone la graduatoria definitiva, che sarà approvata e trasmessa alla Regione Toscana.

Art. 6 - Durata del contributo

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e si riferiscono ai contributi da erogare per il periodo 1 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015, salvo minore periodo di validità del contratto di locazione.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 1/1/2015 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo

dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 7 - Calcolo del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, salvo adeguamento ISTAT e il valore ISE come sopra calcolato.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito zero" o inferiore all'affitto è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione rilasciata dall'Azienda USL n.2 – la quale gestisce il servizio sociale in forza di delega conferita da parte del Comune - che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali oppure in presenza di autocertificazione del richiedente che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali o che attesti la fonte di sostentamento.

Il contributo teorico è così calcolato:

Fascia A): Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;

Fascia B): Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo potrà essere erogato anche in forma diversa dal 100% al fine di poter favorire il numero maggiore di utenti.

Il contributo verrà liquidato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi maturati che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 8 – Erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100% del contributo teorico secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Minucciano ed il numero dei beneficiari.

Il contributo sarà concesso in un'unica soluzione previa presentazione delle copie delle ricevute relative al periodo gennaio-dicembre 2015 comprovanti l'avvenuto pagamento dei

canoni di locazione a pena di decadenza dal beneficio. La presentazione delle copie delle ricevute relative ai canoni del periodo gennaio-dicembre 2015 dovrà avvenire a partire dal 01 dicembre 2015 e, a pena di decadenza, entro il giorno 31 gennaio 2016.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Sono ammesse come ricevute anche bonifici bancari o postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente alla mensilità del canone di locazione dell'anno di riferimento e il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Art. 9 – Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il relativo codice IBAN.

Art.10 - Informativa

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT 96/1996, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/1999 e alla delibera G. R. n° 71 del 6/02/2006, alla delibera G.R. n. 145 del 26/02/2007, alla delibera G.R. n. 258 del 07/04/2008, alla delibera G.R. n. 265 del 06/04/2009, al D.P.R.445/2000 e s.m. e i.

Minucciano li 18.07.2015

Il Responsabile
Dr. Daniele Giorgi